

Circolare
06 Luglio 2022

Oggetto: Esterometro da 01/07/2022 – registrazione di integrazioni ed autofatture

Si riepilogano nel seguito le caratteristiche delle registrazioni ai fini IVA in vigore dal 01/07/2022.

OPERAZIONI PASSIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipo documento:

- 1) **TD17** Integrazione / autofattura acquisto servizi dall'estero
- 2) **TD18** Integrazione acquisto beni intracomunitari
- 3) **TD19** Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Il documento va trasmesso a Sdl, **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello:

- di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione, in caso di **operazioni intraUE**;
- di **effettuazione dell'operazione**, in caso di **operazioni extraUE**.

1) TD17 integrazione / autofattura acquisto servizi dall'estero

Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente / stabilito in Italia senza IVA (l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il committente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve **integrare il documento ricevuto** (in caso di servizi UE) / **emettere un'autofattura** (in caso di servizi extraUE).

Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a **prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia)** effettuate da un soggetto non stabilito in Italia ricevute da un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento

Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso. Come precisato nelle Specifiche tecniche, qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter, DPR n. 633/72, il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di:

- prestatore extraUE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di **autofattura** indicando l'identificativo estero del prestatore;
- prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di **integrazione** della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del prestatore;

Campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel Campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

O la **data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi UE;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

O la **data di effettuazione** dell'operazione, in caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano.
Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonché **a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.**

2) TD18 integrazione acquisto beni intracomunitari

Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 46, DL n. 331/93, **deve integrare il documento ricevuto.** Come precisato nelle Specifiche tecniche, se il cedente **non** ha emesso fattura elettronica attraverso Sdl, il cessionario deve ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un Tipo documento TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto UE, inviandolo a Sdl.

Compilazione documento

Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso;

Campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l'integrazione.

Nel Campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero).

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 in caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intraUE, N4 in caso di acquisti esenti), nonché **a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.**

3) TD19 integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Il cedente estero emette una fattura per la vendita di **beni già presenti in Italia** (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve **integrare** il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / **emettere un'autofattura** (in caso di cedente extraUE).

NB Come precisato nelle Specifiche tecniche, ai sensi dell'art. 17, comma 4, DPR n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Come precisato nelle Specifiche tecniche, se il cedente **non** ha emesso fattura elettronica attraverso Sdl, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo a Sdl.

Il Tipo documento TD19 va utilizzato anche:

- in caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall'1.7.2022 potrebbe riguardare l'acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);
- in caso di integrazione / autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA

utilizzando il codice natura N3.6;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

- per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento

Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso. Come precisato nelle Specifiche tecniche, qualora il cedente emetta una fattura con la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter, DPR. n. 633/72 il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E).

Pertanto, in caso di:

- cedente extraUE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di **autofattura** indicando l'identificativo estero del cedente;
- cedente UE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di **integrazione** della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del cedente;

Campo cessionario/committente: dati del cessionario, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

O la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intraUE;

O la data di effettuazione dell'operazione, in caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extraUE.

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 in caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, nonché **a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.**

Acquisti beni / servizi con applicazione IVA dello Stato UE

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 27.3.2019, n. 85 ai fini dell'adempimento in esame:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa;
- **non è significativo** il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia.

Ciò si riflette sul fatto che sono oggetto di comunicazione anche le operazioni ricevute all'estero con **applicazione dell'IVA dello Stato UE.**

Per tali operazioni, come desumibile dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (ver. 1.6), va utilizzato il Tipo documento TD17 / TD19 e il codice natura N2.2. Ciò è stato confermato anche nel recente incontro con la stampa specializzata, nell'ambito del quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le operazioni in esame:

O per gli **acquisti di servizi** va utilizzato il **Tipo documento TD17** e il **codice natura N2.2**;

O per gli **acquisti di beni** va utilizzato il **Tipo documento TD19** e il **codice natura N2.2**.

Come sopra accennato l'art. 12, DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni", ha **ampliato il novero delle operazioni escluse dall'adempimento in esame**, prevedendo che l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni in esame **non è richiesto** per le operazioni di **acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** per singola operazione.



STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

Pertanto, i predetti acquisti di beni / servizi fuori campo IVA ex art. 7-bis o 7-quater, DPR n. 633/72, quali ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero, vanno comunicate con l'esterometro **solo se di importo superiore a € 5.000**.

ESTEROMETRO E MOD. INTRA

L'esterometro non incide sull'obbligo / modalità di compilazione e trasmissione dei mod. Intra, che pertanto restano immutate. A tal proposito nelle citate FAQ l'Agenzia specifica quanto segue.

Soggetto che trasmette

mod. INTRA 1

L'invio, per le cessioni intraUE, del mod. Intra **non determina l'esonero dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere** (esterometro) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere a Sdl la fattura elettronica con "Codice Destinatario – XXXXXXX".

Soggetto che trasmette

mod. INTRA 2

I dati delle fatture d'acquisto intraUE **vanno trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere** (esterometro).

REGIME SANZIONATORIO

Per le violazioni relative all'adempimento in esame risulta applicabile la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97.

In particolare, il regime sanzionatorio è collegato alla data di effettuazione delle operazioni, ossia alla modalità di invio dei dati (comunicazione trimestrale / invio dati singola operazione).

NB È possibile **regolarizzare** le violazioni commesse **tramite il ravvedimento**.

OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 30.6.2022

Per le operazioni effettuate fino al 30.6.2022, la sanzione risulta pari a **€ 2 per fattura**, nel limite massimo di **€ 1.000 per ciascun trimestre**, con riduzione della sanzione a metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'1.7.2022

L'art. 13, DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni" ha allineato il regime sanzionatorio **applicabile alle operazioni effettuate dall'1.7.2022**, come modificato dalla Finanziaria 2021.

In particolare il nuovo regime sanzionatorio prevede:

- in caso di omessa / errata trasmissione dei dati, l'applicazione della sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili**;
- **la riduzione alla metà** della sanzione entro il **limite di € 200 mensili**, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni** successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070